

*Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*  
*Provincia di Pordenone*  
*Comune di San Vito al Tagliamento*

# **Piano Regolatore Generale Comunale**

## **Variante n. 65**

**Allegato n. 1 alla Relazione**  
**Modifiche alle**  
**Norme Tecniche di Attuazione**

**Note**

le modifiche apportate dalla presente variante sono così evidenziate:

~~Testo stralciato~~

**Nuovo contenuto**

## **Art. 7 Distanza ed altezze**

### **1 - D: Distanze**

Le distanze sono misurate radialmente dal punto più sporgente dell'edificio; sono esclusi dalla misura: le sporgenze del tetto, le pensiline, le canne fumarie ed i balconi aperti se non superano mt. 1,50.

Le presenti norme stabiliscono per zone le distanze da rispettare e riguardano:

- ds: la distanza dal ciglio strada;
- dc: la distanza dai confini;
- df: la distanza dagli altri fabbricati esistenti o di progetto.

Sono ritenute valide deroghe alle distanze dai confini derivanti da convenzioni stipulate tra proprietari e solo nel caso siano rispettate le distanze tra i fabbricati previste dalle presenti norme.

**- dz: la distanza dai limiti di zona. Per le nuove costruzioni, ristrutturazioni con modifica della sagoma, ampliamenti è fissata una distanza di 5 m dal limite di zona omogenea. Tale distanza non si applica nel caso di zone a Verde Privato.**

### **2 - H: Altezze**

Le presenti norme indicano per zona le altezze massime consentite.-

## Art. 12 Zona omogenea A

*omissis*

Per l'intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate :

### 1) **Zona omogenea A del C.S. primario di S.Vito al Tagliamento e del nucleo storico di Fontanis.**

Gli strumenti attuativi sono il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale o il Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 05.08.1978, n. 457 **o i PAC di iniziativa pubblica o privata** estesi:

- all'intero ambito perimetrato di centro storico primario;
- agli ambiti unitari d'intervento per Fontanis, così come definiti nell'elaborato di zonizzazione.

Per gli interventi ammessi si applica l'indice di fabbricabilità territoriale di 25.000 mc./ha. ed è comunque consentito il mantenimento dell'indice preesistente anche se superiore.

Lo strumento attuativo del C.S. primario di S.Vito al Tagliamento e del nucleo storico di Fontanis, dovrà prevedere, nel caso non risulti del tutto soddisfatto dalle previsioni di P.R.G.C., una dotazione di aree ed edifici, per l'assolvimento degli standard per il seguente ordine di servizi ed attrezzature di interesse collettivo:

- la viabilità e il parcheggio;
- edifici per i diritti democratici e la vita associativa;
- la cultura, lo spettacolo, biblioteca, centro culturale;
- l'istruzione e il centro scolastico.

È ammesso l'insediamento di strutture commerciali di vendita al dettaglio con le seguenti prescrizioni:

- le nuove attività commerciali con superficie di vendita superiore a quella del vicinato ed inferiore a quella di media struttura, come definita dalla legislazione vigente, sono ammesse tramite l'intervento convenzionato e solo alle seguenti condizioni:

- 1- sia garantito l'assolvimento dello standard a parcheggio, così come previsto dalla legislazione vigente in materia;
- 2- siano previste soluzioni atte a risolvere, a cura e spese dei proponenti, i problemi di accessibilità;
- 3- siano realizzate tutte le opere compensative per migliorare l'impatto dell'intervento nel contesto edilizio storico;

- le nuove attività commerciali con superficie di vendita di grande struttura sono ammesse solo tramite variante allo strumento attuativo del C.S. a cui si demanda la soluzione di tutti i problemi legati alla compatibilità del nuovo intervento nel contesto edilizio storico.

### 2) **Zona omogenea A del nucleo originario del C.S. di Prodolone.**

Gli strumenti attuativi sono:

- il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale o il Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 05.08.1978, n. 457 **o i PAC di iniziativa pubblica o privata**; esteso all'ambito unitario d'intervento perimetrato.

- Per gli interventi ammessi si applica l'indice di fabbricabilità territoriale di 25.000 mc./ha. ed è comunque consentito il mantenimento dell'indice preesistente anche se superiore.

Lo strumento attuativo del C.S. di Prodolone, potrà prevedere, nel caso non risulti del tutto soddisfatto dalle previsioni di P.R.G.C., una dotazione di aree ed edifici, per

l'assolvimento degli standard per il seguente ordine di servizi ed attrezzature di interesse collettivo:

- la viabilità, il parcheggio;
- edifici per i diritti democratici e la vita associativa;
- la cultura, lo spettacolo;

È ammesso l'inserimento di superfici commerciali di vendita al dettaglio fino ad un massimo di 400 mq solo alle seguenti condizioni:

1) l'intervento dovrà dimostrare:

- l'assolvimento dello standard a parcheggio come previsto dalla legislazione vigente in materia;
- soluzioni di accessibilità in sicurezza, assumendo ogni onere derivante;
- la compatibilità con le strutture edilizie di interesse storico, architettonico, ambientale.

2) L'impegno a sottoscrivere una convenzione nel caso sia richiesta la realizzazione di opere a carico dell'interessato e la definizione dei tempi di attuazione.

**Nelle zone omogenee A di cui ai precedenti punti 1) e 2) è altresì ammesso concedere un aumento di volume fino al 50% di quello previsto dal P.R.G.C. e solo se finalizzati a favorire interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e per il miglioramento dello standard abitativo e dei servizi; tale aumento comprende i benefici concessi in deroga dall'art. 58 della L.R. 19/2009 e s.m.i.**

**Per l'utilizzo dell'aumento volumetrico di cui al punto precedente, valgono le seguenti condizioni:**

**A) le integrazioni volumetriche ( +50% rispetto alle previsioni volumetriche di PRGC) dovranno essere previste e definite in sede di strumento attuativo e relative varianti;**

**B) Lo strumento attuativo e relative varianti che provvederanno a consentire ulteriori integrazioni volumetriche per i fini del presente comma, dovranno rispettare le seguenti finalità ed indirizzi operativi:**

**- Finalità**

L'aumento volumetrico è finalizzato a promuovere interventi di valorizzazione dell'edificato sia sotto l'aspetto architettonico, paesaggistico/ambientale che dell'arredo urbano; l'attenzione principale è rivolta al complesso edilizio storico su cui indirizzare prevalentemente opere di manutenzione, restauro, ripristino dell'impianto originario. Le integrazioni volumetriche e di superficie coperta dovranno porsi in sintonia con il fabbricato storico: sia in riferimento all'impostazione planimetrica che dovrà essere rapportata all'epoca di edificazione del fabbricato storico o comunque ai fabbricati circostanti di pregio e rispettosa delle fasi formative; sia per l'uso dei materiali e delle finiture. L'inserimento di nuove previsioni edilizie/funzionali, quali scale, ascensori, elevatori, autorimesse, centrali tecniche e altro è ammissibile ma tali vani dovranno interessare le parti edilizie di nuova edificazione o le parti da ristrutturare o le parti trasformate e prive di interesse ai fini della lettura delle fasi storico/formative del complesso edilizio; tali previsioni dovranno essere opportunamente schermate e progettate ponendosi come finalità la soluzione dei problemi di impatto paesaggistico/ambientale. Le pavimentazioni e le sistemazioni esterne dovranno orientarsi alla semplicità delle forme e dell'uso dei materiali tradizionali e rapportate all'epoca di impianto degli edifici storici presenti nell'UMI interessata o adiacenti.

**- Indirizzi operativi per le UMI:**

**a) per la categoria operativa: restauro, risanamento conservativo e conservazione tipologica; l'intervento di integrazione volumetrica, se ammissibile, costituirà incentivo per il risanamento, restauro dell'intero complesso edilizio storico esistente da salvaguardare**

evitando pertanto alterazioni di qualsiasi genere fatti salvi interventi di ripristino documentati.

Lo strumento attuativo verificherà la ammissibilità di integrazioni volumetriche (disponibilità di pertinenze libere, presenza di volumi da ristrutturare/ricostruire/sopraelevare/ampliare) e prevederà che progetto inserisca correttamente le eventuali nuove previsioni e l'intervento dovrà essere comunque corredato dalle seguenti analisi a supporto e motivazione delle singole scelte progettuali:

- analisi storica;
- rilievo metrico, descrittivo e fotografico;
- definizione della fasi storiche formative;
- descrizione degli interventi che saranno realizzati per la salvaguardia, restauro, ripristino dell'impianto originario o meritevole;
- descrizione dei materiali e delle finiture da utilizzare;

b) per la categoria operativa della ristrutturazione edilizia Lo strumento attuativo prevederà che l'intervento di integrazione volumetrica costituirà motivo per promuovere un intervento di riorganizzazione e valorizzazione dell'organismo edilizio e delle pertinenze ; l'intervento edilizio dovrà, in ogni caso, rispettare le seguenti prescrizioni:

- presentazione di proposte di soluzioni planivolumetriche, prospettive e immagini foto realistiche dimostrative e nel numero che si renderanno necessarie per ottenere l'avallo obbligatorio da parte dell'Amministrazione comunale;
- disporre di soluzioni di accessibilità in sicurezza e prive di barriere architettoniche;
- dotarsi di idonee aree a parcheggio;
- prevedere pavimentazioni, recinzioni, in sintonia con il nucleo storico utilizzando materiali della tradizione locale.

Le trasformazioni e/o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali presenti nel complesso edilizio e/o appartenenti alla tradizione locale ;

c) - per la categoria operativa della nuova edificazione su aree libere e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Lo strumento attuativo prevederà che l'intervento di nuova realizzazione dovrà dimostrare una soluzione planoaltimetrica ed architettonica in sintonia e relazione con il contesto storico circostante e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- presentazione obbligatoria di soluzioni progettuali dimostrative tramite planivolumetrici, prospettive e immagini fotorealistiche, nella misura che si renderà necessaria per l'ottenimento del benessere dell'Amministrazione Comunale.-
- le trasformazioni e/o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali e di finitura presenti nel centro storico;

*omissis*

### 3) zona omogenea A0

*omissis*

#### 3.3 - Attuazione delle zone A0

Per l'attuazione delle zone A0 valgono le seguenti possibilità operative:

a) P.di R.- **P.A.C. di iniziativa pubblica o privata** su ambito unitario d'intervento così come definito nella Tav. P1a (n. 10).

b) P.R.P.C.- **P.A.C. di iniziativa pubblica** esteso di minima all'ambito unitario d'intervento coincidente con i perimetri di delimitazione di zona A0 o all'insieme di più ambiti compresa la viabilità, i servizi e gli spazi pubblici.

Per gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) ammessi si applica l'indice di fabbricabilità territoriale di 25.000 mc./ha. ed è comunque consentito il mantenimento dell'indice preesistente anche se superiore. **ed è altresì ammesso un aumento di volume fino al 50% di quello previsto dal P.R.G.C. per favorire la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e per il miglioramento dello standard abitativo e dei servizi; tale aumento comprende i benefici concessi in deroga dall'art. 58 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e dovranno rispettare le seguenti finalità ed indirizzi operativi:**

##### **- Finalità**

**L'aumento volumetrico è finalizzato a promuovere interventi di valorizzazione dell'edificato sia sotto l'aspetto architettonico, paesaggistico/ambientale che dell'arredo urbano; l'attenzione principale è rivolta al complesso edilizio storico su cui indirizzare prevalentemente opere di manutenzione, restauro, ripristino dell'impianto originario. Le integrazioni volumetriche e di superficie coperta dovranno porsi in sintonia con il fabbricato storico: sia in riferimento all'impostazione planimetrica che dovrà essere rapportata all'epoca di edificazione del fabbricato storico o comunque ai fabbricati circostanti di pregio e rispettosa delle fasi formative; sia per l'uso dei materiali e delle finiture. L'inserimento di nuove previsioni edilizie/funzionali, quali scale, ascensori, elevatori, autorimesse, centrali tecniche e altro è ammissibile ma tali vani dovranno interessare le parti edilizie di nuova edificazione o le parti da ristrutturare o le parti trasformate e prive di interesse ai fini della lettura delle fasi storico/formative del complesso edilizio; tali previsioni dovranno essere opportunamente schermate e progettate ponendosi come finalità la soluzione dei problemi di impatto paesaggistico/ambientale. Le pavimentazioni e le sistemazioni esterne dovranno orientarsi alla semplicità delle forme e dell'uso dei materiali tradizionali e rapportate all'epoca di impianto degli edifici storici presenti nell'UMI interessata o adiacenti.**

##### **- Indirizzi operativi per le UMI:**

**1) per la categoria operativa: restauro, risanamento conservativo e conservazione tipologica; l'intervento di integrazione volumetrica, se ammissibile, costituirà incentivo per il risanamento, restauro dell'intero complesso edilizio storico esistente da salvaguardare evitando pertanto alterazioni di qualsiasi genere fatti salvi interventi di ripristino documentati.**

**Lo strumento attuativo verificherà la ammissibilità di integrazioni volumetriche (disponibilità di pertinenze libere, presenza di volumi da ristrutturare/ricostruire/sopraelevare/ampliare) e prevederà che progetto**

**inserirà correttamente le eventuali nuove previsioni e l'intervento dovrà essere comunque corredato dalle seguenti analisi a supporto e motivazione delle singole scelte progettuali:**

- **analisi storica;**
- **rilievo metrico, descrittivo e fotografico;**
- **definizione delle fasi storiche formative;**
- **descrizione degli interventi che saranno realizzati per la salvaguardia, restauro, ripristino dell'impianto originario o meritevole;**
- **descrizione dei materiali e delle finiture da utilizzare;**

**2) per la categoria operativa della ristrutturazione edilizia Lo strumento attuativo prevederà che l'intervento di integrazione volumetrica costituirà motivo per promuovere un intervento di riorganizzazione e valorizzazione dell'organismo edilizio e delle pertinenze ; l'intervento edilizio dovrà, in ogni caso, rispettare le seguenti prescrizioni:**

- **presentazione di proposte di soluzioni planivolumetriche, prospettive e immagini foto realistiche dimostrative e nel numero che si renderanno necessarie per ottenere l'avallo obbligatorio da parte dell'Amministrazione comunale;**
- **disporre di soluzioni di accessibilità in sicurezza e prive di barriere architettoniche;**
- **dotarsi di idonee aree a parcheggio;**
- **prevedere pavimentazioni, recinzioni, in sintonia con il nucleo storico utilizzando materiali della tradizione locale.**

**Le trasformazioni e/o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali presenti nel complesso edilizio e/o appartenenti alla tradizione locale ;**

**3) - per la categoria operativa della nuova edificazione su aree libere e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Lo strumento attuativo prevederà che l'intervento di nuova realizzazione dovrà dimostrare una soluzione planoaltimetrica ed architettonica in sintonia e relazione con il contesto storico circostante e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:**

- **presentazione obbligatoria di soluzioni progettuali dimostrative tramite planivolumetrici, prospettive e immagini fotorealistiche, nella misura che si renderà necessaria per l'ottenimento del benessere dell'Amministrazione Comunale.-**
- **le trasformazioni e/o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali e di finitura presenti nel centro storico;**

Lo strumento attuativo dovrà prevedere, nel caso non risulti del tutto soddisfatto dalle previsioni di P.R.G.C., una dotazione di aree ed edifici, per l'assolvimento degli standard per il seguente ordine di servizi ed attrezzature di interesse collettivo:

- la viabilità e il parcheggio;
- edifici per i diritti democratici e la vita associativa;
- la cultura, lo spettacolo, biblioteca, centro culturale;
- l'istruzione e il centro scolastico.

Con l'approvazione il P.R.P.C. sostituisce le scelte progettuali della zona A0 ed è altresì ammesso apportare integrazioni e modifiche alla individuazione delle categorie di intervento (così come definite nelle zone A0).



c) ~~autorizzazione, concessione edilizia~~ **titolo abilitativo edilizio** nel rispetto delle presenti norme e prescrizioni e gli indici di cui ai successivi punti 3.4 e 3.5.

#### *3.4 - Pertinenza urbanistica ed indici edificatori*

Per l'attuazione diretta delle previsioni di P.R.G.C. e di cui al precedente punto c), valgono le seguenti prescrizioni:

a) - al momento della richiesta di concessione edilizia verrà delimitata la pertinenza urbanistica che assume valore di U.M.I. (unità minima d'intervento);

b) - all'interno dell'U.M.I. si interverrà nel rispetto delle norme riferite alle singole categorie di intervento; per gli edifici compresi nelle categorie A03, A04, A03/4, A05 è ammessa la demolizione e il recupero della volumetria che sommata a quella ammessa dal P.R.G.C. (20% o l'applicazione dell'indice territoriale) costituisce la potenzialità edificatoria da utilizzare nell'area di pertinenza e per la costruzione di nuovi fabbricati;

c) - è sempre consentito il recupero del volume esistente ed è ammessa un'integrazione volumetrica per sopraelevazioni, ampliamenti, nuova edificazione nella misura massima del 20% del volume esistente e solo nei seguenti casi:

1) - l'U.M.I. disponga di pertinenza libera e/o di possibilità di sopraelevazione prevista dalle presenti norme;

2) - si preveda una previsione planivolumetrica e l'uso di tipologie rispettose dei caratteri riscontrabili nel nucleo storico e come descritti al precedente punto 3.2;

d) - per gli interventi diretti previsti dalle presenti norme è altresì ammesso utilizzare (in alternativa alle possibilità edificatorie ammesse al precedente punto c) l'indice di edificabilità risultante dalla verifica di saturazione dell'indice territoriale di 25.000 mc/ha. nella singola zona A0 perimetrata negli elaborati di P.R.G.C. ed interessata dall'intervento e solo nel rispetto delle seguenti direttive e prescrizioni :

1) - nel definire il volume edificabile ammesso, si dovrà considerare:

- la superficie saturata e già utilizzata a fini edificatori;

- la capacità edificatoria dei lotti non saturi;

2) - sia preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale l'estensione dell'U.M.I. ed una previsione planivolumetrica dimostrativa e si dovrà considerare:

- lo stato di proprietà;

- la tipologia edilizia da proporre e con riferimento a quella storica ricorrente ;

- la finalità di ricomporre, l'impianto organizzativo dell'edilizia storica di cui al precedente punto 3.2;

e) - per gli edifici da ricostruire, sopraelevare o di nuova edificazione (categorie A04, A03/4, A05, A06) non è ammesso superare l'altezza massima degli edifici contermini e/o adiacenti ed appartenenti all'edilizia storica.

f) - ai fini del calcolo della effettiva consistenza edilizia esistente da demolire o ricostruire o da ristrutturare, conservare; valgono le informazioni rilevabili negli elaborati di analisi del P.R.G.C. e sono ammesse correzioni e rettifiche, da assumersi in sede di esame del progetto di intervento in commissione edilizia, sulla scorta di un rilievo edilizio asseverato dal progettista che documenti l'effettivo stato

di fatto e la reale consistenza edilizia dei fabbricati alla data di adozione della presente variante di revisione.

*omissis*

### 3.5 - *Categorie d'Intervento*

Per l'intervento diretto sugli edifici valgono le norme riferite alle categorie d'intervento in cui risultano inclusi sulla base dell'interesse storico-architettonico, storico-ambientale riscontrato.

La zona A0 è suddivisa nelle seguenti sottozone e relative categorie di intervento :

- A01 - restauro;
- A02 - conservazione tipologica;
- A03 - ristrutturazione edilizia;
- A04 - demolizione/ricostruzione;
- A03/4 - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione;
- A05 - demolizione senza ricostruzione;
- A06 - edifici recenti;

*omissis*

#### *Zone A06 – edifici recenti e aree libere edificabili*

##### *finalità*

Il P.R.G.C. individua, con la categoria A06, gli edifici di recente edificazione per i quali non si prevedono, nell'arco di validità del piano, opere di radicale ridefinizione, **e aree libere edificabili.**

Per loro il P.R.G.C. prevede comunque la possibilità di demolire o di recuperare i volumi tramite una ricostruzione improntata a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano.

##### *Intervento*

Per gli edifici compresi in questa categoria sono possibili i seguenti interventi:

- l'ampliamento per utilizzare l'integrazione volumetrica prevista al precedente punto 3.4;
- adeguamento alle prescrizioni di cui al successivo punto 3.5;
- la ricostruzione dell'esistente tramite un intervento di demolizione di tutto o di parte del fabbricato e di nuova edificazione con la definizione di un nuovo disegno planivolumetrico.

Per l'intervento di nuova costruzione è consentito utilizzare tutti i volumi e le superfici coperte disponibili all'interno dell'area interessata dall'intervento (superfeticazioni cat. A01, A02, A03; cat. A04; cat. A05; l'integrazione volumetrica prevista al precedente punto 3.4).

L'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto planivolumetrico dimostrativo come definito al precedente punto 3.4 delle presenti norme ; la proposta d'intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità assunte dal P.R.G.C. per le zone A0 di cui al precedente punto 3.2 e dimostrare

soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi.

**Nel caso di aree libere edificabili l'intervento è subordinato alla presentazione di uno strumento attuativo di cui al precedente punto 3.3 lettere a) e b).**

### *3.6 - Ulteriori prescrizioni per la zona A0*

Per l'intervento nelle zone A0 valgono altresì le seguenti prescrizioni:

1) - nelle zone A0 sono sempre ammessi gli interventi di manutenzioni purché non si pongano in contrasto con le finalità e le prescrizioni contenute nelle norme riferite alla specifica categoria d'intervento in cui risulta incluso l'edificio interessato.

2) - negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova realizzazione il progetto dovrà descrivere e motivare le scelte progettuali in merito alla tipologia, alle forme e ai materiali costruttivi utilizzati e la loro congruenza o compatibilità con il contesto storico e si dovranno osservare in particolare i seguenti indirizzi:

a) - forme planovolumetriche semplici come da tradizione a formare sistemi aggregati di unità edilizie a schiera o a corte o isolate collegate alle altre fabbriche con muri in sasso/mattone;

b) - uso, per le facciate e gli elementi in vista in mattone, sasso/mattone o intonaco a base di calce;

c) - la copertura a spioventi, il manto di coppi, con disposizione e pendenza analoghe a quelle degli edifici del contesto storico.

d) - le aperture di forma rettangolare allungata in altezza analoghe a quelle degli edifici del contesto storico e l'uso di serramenti e oscuramenti di legno verniciato (colore verde scuro, grigio scuro, marrone scuro ecc.. come da tradizione) o al naturale trattati con impregnati colore marrone scuro e cerati;

e) - facciate prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a parte lo sporto di gronda o ballato in legno del tipo tradizionale);

3) - le recinzioni in muratura e/o muratura/sasso esistenti dovranno essere conservate, ripristinate, restaurate.

La realizzazione di nuove recinzioni, qualora necessaria, deve utilizzare materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto storico (muratura in mattoni e/o mattoni/sasso, muratura intonacata, cancellate di ferro, rete metallica mascherata da siepe arbustiva o specie rampicante, portoni di legno).

4) - le aree verdi, i giardini e i parchi esistenti devono essere conservati attraverso la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento dei filari e nuclei arborei e arbustivi esistenti.

5) - ai fini edificatori e per il calcolo delle volumetrie disponibili per l'intervento valgono i rilievi dimostrativi dello stato di fatto presentati in sede progetto edilizio che possono apportare correttivo agli elaborati di analisi di P.R.G.C.

6) - per gli interventi ammessi valgono le prescrizioni sovraordinate in merito alla distanza tra edifici e valgono altresì convenzioni tra privati che nel rispetto dei

caratteri tipologici ed organizzativi di cui al precedente punto 3.2, prevedano distanze inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti.

**7) - Per il comparto di zona A06 – Area libera edificabile perimetrata all'interno dell'isolato compreso tra via delle scuole, via San Carlo e via Gregoris "Learco", valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:**

- **il rapporto di copertura non potrà superare il 40% della superficie complessiva dell'UMI;**
- **l'intervento dovrà realizzare una viabilità veicolare interna, posizionata nel limite dell'UMI verso l'edificato di via delle Scuole e via San Carlo, al fine di consentire un'accessibilità alternativa all'edilizia esistente, con uscita su via Gregoris "Learco";**
- **l'intervento dovrà realizzare un collegamento pedonale e ciclabile tra il Parcheggio su via Gregoris "Learco" e il verde pubblico;**

8) In tutte le zone A valgono le seguenti norme:

*omissis*

m) ~~per quanto non indicato dalle presenti norme, per le distanze dai confini valgono le disposizioni del Codice Civile. Per gli interventi ammessi valgono le prescrizioni sovraordinate in merito alla distanza tra edifici e valgono altresì convenzioni tra privati che nel rispetto dei caratteri tipologici ed organizzativi di cui al precedente punto 3.2, prevedano distanze inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti.~~

**Le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiunte in epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale.**

**È ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete o parte di parete in aderenza alle finestre o in base a progetto unitario di intervento. Sono ritenute valide le convenzioni stipulate tra proprietari purchè risultanti da atto pubblico, registrato e trascritto nelle forme di legge e sotto fatte salve le norme del Codice Civile.**

## Art. 13 Zona omogenea B

La zona omogenea B è costituita dalle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate e diverse dalla zona A.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle per la zona A e per l'intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate e riferite alle sottozone individuate dal piano.

*omissis*

### 3) Zona omogenea B3

E' costituita dalle aree delle espansioni recenti dei centri abitati a bassa densità, caratterizzate dalla presenza di tipi edilizi unifamiliare e da una destinazione prevalentemente residenziale.

In tali zone il P.R.G.C. si attua per intervento diretto e valgono le seguenti prescrizioni ed indici:

- if. Max : 0,8 mc./mq.;
- Q. Max.: 40%;
- H. max : 8,50 ml.;
- ds. : su allineamenti preesistenti e consolidati sull'intero lato della via interessata fissati dall'Amministrazione Comunale;
- dc. min.: 5,00 ml.;
- tipologia : case unifamiliari isolate, binate, a schiera, e negli interventi di recupero è ammessa la realizzazione di alloggi, vani e attrezzature come da destinazioni d'uso ammesse per la Zona B.

Sono ammessi solo esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, così come definita dalla legislazione vigente.

Lungo la viabilità statale e provinciale è vietato realizzare nuovi accessi carrai ovvero modificare la funzione di quelli esistenti. Gli interventi edilizi ammessi si dovranno adeguare alle prescrizioni contenute al punto n. 13 del successivo art. 34.

**Nella zona B3 di via Tavielis l'approvazione del Piano Attuativo è subordinata alla dimostrazione di disporre di un tratto di viabilità atto a garantire l'accessibilità in sicurezza alla zona dalla viabilità pubblica.**

Nelle zone B valgono altresì le seguenti disposizioni :

- a) Per le zone B1, B2, B3  
Nelle aree soggette ad intervento diretto, quando si rileva la mancanza di adeguate opere infrastrutturali e/o la necessità di una definizione planivolumetrica dell'intervento, il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, potrà subordinare il rilascio della concessione edilizia

all'approvazione di uno strumento attuativo e per l'attuazione valgono i parametri d'intervento precedentemente fissati per ogni singola zona.

- b) Per gli interventi di cui al punto 3 della zona B1 e per gli interventi di cui alle zone B2 e B3 è sempre consentito il recupero delle volumetrie esistenti anche se superiori all'indice consentito ed è altresì ammessa e per una sola volta e per l'edilizia esistente alla data di adozione della presente variante di revisione, un'integrazione volumetrica di 150 mc. per ogni unità abitativa e per comprovate necessità igienico/funzionali.
- c) In tutte le zone B è ammessa l'edificazione a confine:
  - in aderenza a preesistente edificio e per la parte senza finestre;
  - nel caso di edifici accessori alla residenza con altezze fino ad un massimo di mt. 3,00 e con parete in aderenza al confine con altezza massima di mt. 3,00; gli edifici accessori edificati in aderenza: non devono essere funzionalmente collegati al fabbricato abitativo (aperture o porte dirette di collegamento) ; e non ammettono un cambio d'uso per utilizzarli come locali abitativi; **la loro dimensione non può superare il 50% del volume consentito nel lotto;**
  - nel caso di convenzioni di cui all'art. 7 delle presenti norme.
- d) In tutte le zone B, per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti, finestre e pareti di edifici antistanti e sono esclusi dal computo gli edifici accessori alla residenza con altezza fino a mt. 3,00.

## Art. 15 Zone a verde privato

Le zone perimetrare sono:

- aree a verde attrezzato a formare giardini o parchi;
- formano il sistema degli orti e delle aree a coltura retrostanti gli isolati dei nuclei storici;
- aree libere o edificate, comprese tra zone a diversa destinazione che per la loro posizione e la non inclusione in programmi di trasformazione edilizia/infrastrutturale, sono destinate al mantenimento dello stato di fatto ed alla valorizzazione del verde.

Per tali zone il P.R.G.C. prescrive:

- mantenimento del verde con l'ammissione delle modifiche e delle integrazioni orientate ad accentuare i valori ambientali espressi, la vegetazione arborea d'alto fusto esistente dovrà essere conservata ed è ammesso, su autorizzazione del Sindaco, l'abbattimento di quelle che: risultino gravemente deteriorate; siano motivo di pericolo; rientrino in un progetto generale di risanamento e valorizzazione esteso a tutto l'ambito individuato;
- dovranno pure essere conservate le murature di recinzione qualora esse costituiscano elemento di valore ambientale;
- in tali zone sono consentiti interventi di ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti nonché interventi per la realizzazione in corpo aggiunto o staccato di accessori funzionali e decorativi o per il tempo libero ed il gioco; per gli interventi previsti si applicano le seguenti norme:
  - l'indice di edificabilità è di 0,03 mc/mq. con un minimo di 150 mc.;
  - l'altezza massima è fissata in mt.6,50 ed ammette valori superiori in riferimento all'altezza degli edifici residenziali esistenti adiacenti e/o circostanti;
  - la nuova edificazione non dovrà pregiudicare l'integrità della vegetazione da salvaguardare;
  - per i distacchi, dovranno essere rispettati i valori più restrittivi e riferiti alle zone adiacenti;
  - per i materiali di finitura si dovranno rispettare le norme della zona omogenea A di cui all'art.12, punto 8 lettera f).

**- in tali zone è consentita la realizzazione di viabilità private interne alla zona e di accesso alle zone con diversa destinazione.**

## Art. 16 Zona omogenea D

La zona omogenea D è costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali e di commercializzazione dei prodotti delle attività artigianali, industriali.

*omissis*

### 2) Zona omogenea D3-D3b:

In queste zone il P.R.G.C. si attua con l'intervento diretto tramite rilascio di concessione e per l'intervento si applicano i seguenti indici:

- rapporto di copertura max. riferita al singolo lotto: 0,50 mq/mq.; per il lotto D3 su Via Tagliamento, e per quello di V. Ferrovia a Savorgnano 0,30 mq/mq. Per il lotto D3 su via Bannia 0,40 mq/mq.;
- altezza massima quella prevista per le zone circostanti e con riferimento alla zona residenziale adiacente;
- distanza dai confini di proprietà minima: 5,00 ml.;
- distanza dalla strada: valgono le fasce di rispetto indicate negli elaborati di zonizzazione di P.R.G.C. ed è ammesso concedere delle deroghe nel caso di allineamenti preesistenti ed ampliamenti non arretrabili previa acquisizione del parere dell'Ente proprietario della strada;
- è consentita la realizzazione dell'abitazione per il custode o per il titolare dell'azienda nella misura di una per ogni unità produttiva e per una volumetria max. di 500 mc.;
- la realizzazione di ampliamenti è subordinata alla previsione di parcheggi nella misura fissata dal D.P.R. 20 04 1995, n°0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
- per le ditte insediate nei lotti compresi nella zona D3b è fatto obbligo provvedere alle manutenzioni delle opere infrastrutturali necessarie al funzionamento della zona;
- il lotto D3 collocato a nord della S.S. 13 non ammette possibilità edificatorie; dovrà essere utilizzato quale pertinenza dei fabbricati a destinazione artigianale previsti dalla zona omogenea D2 del Comune di Casarsa.



- per il lotto D3 su Via Tagliamento in località “Vecchia Rosa” (scheda Circolare 3 n° 18) si prescrive:
  - dotarsi di schermature verdi utilizzando, verso l’argine, siepi di tipo A, sui lati Nord ed Sud mantenere o riproporre le siepi sempreverdi esistenti e sul lato Ovest siepi di tipo C (art. 34 punto 12);
  - non potrà essere edificato nessun nuovo edificio ad una distanza inferiore di ml. 25 misurata dal piede della scarpata dall’argine;
  - per i nuovi edifici dovranno essere utilizzati tipologie esecutive e materiali di tipo tradizionale quali:
    - muratura esterna con finitura faccia a vista in mattoni o intonacatura tradizionale;
    - nel realizzare finestre e porte si dovrà rispettare la forometria di tipo tradizionale;
    - copertura a padiglione o a due falde (pendenza del 35% al 40% come tradizione locale);
    - manto in coppi o lastre da copertura ad onde tipo coppo di colore rosso
  
- per il lotto D3 su via Bannia (località Torricella)
  - 1 - ~~È ammessa la prosecuzione dell’attività esistente al momento dell’adozione della presente variante, ed è ammesso nel caso di cessazione dell’attività l’apertura di attività con le stesse caratteristiche organizzative e di produzione e lo stesso impatto urbanistico e ambientale.~~ **ammessa la lavorazione e trasformazione di prodotti agro-alimentari e loro commercializzazione;**
  - 2 - la zona deve dotarsi di schermatura a verde verso i lati dove attualmente è mancante, con tipologie previste dall’art. 34 delle presenti NTA

## Art. 17 Zona omogenea E

La zona omogenea E riguarda la parte del territorio comunale destinato all'agricoltura ed alle attività connesse con l'uso agricolo del territorio.

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zone E:

1) Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico.

La zona E4 è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- zone E4a “delle Risorgive” estese ad ovest dei centri abitati di Prodolone, Fabbria e Savorgnano, caratterizzate dalla presenza delle rogge e dalle olle di risorgiva;
- zone E4b “del Tagliamento” poste entro l’argine del fiume;
- zone E4c “interne ai centri abitati” comprese tra le aree a diversa destinazione urbana.

2) Zona omogenea E6 di interesse agricolo.

Riguarda le parti del territorio comunale che per le caratteristiche orografiche e pedologiche, sono suscettibili di sviluppo produttivo agricolo.

*omissis*

### Zona omogenea E4a

Nelle zone omogenee E4a, sono esclusi gli interventi di cui ai precedenti punti C e D e sono ammessi solo gli interventi di cui ai punti A e B e riguardano: edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale e per le strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici).

Gli allevamenti ammessi (bovini, suini, equini e nelle specie cunicole, avicole o altri) devono interessare esclusivamente i soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e valgono le seguenti prescrizioni:

- sono esclusi nuovi allevamenti fatti salvi quelli ad uso familiare da edificare utilizzando l’indice ammesso per gli interventi di cui al punto A)
- sono ammessi solo ampliamenti di allevamenti esistenti ed i nuovi fabbricati dovranno essere ubicati all’interno del perimetro dell’allevamento esistente o in aree adiacenti ~~ed in ampliamento al perimetro stesso anche se vi sono frappe viabilità o corso d’acqua o altre separazioni purchè le stesse non determinino una interruzione alla continuità funzionale del lotto.~~ **o comunque in aree funzionalmente contigue purchè la distanza non superi il raggio di 1000 m, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di richiedere la preventiva approvazione di una convenzione per sopperire alla carenza di opere infrastrutturali o manutentive.**

Nella zona E4a il P.R.G.C. indirizza e consiglia le seguenti azioni colturali:

- sperimentazioni agrarie a favore di quelle biologiche;
- rotazioni periodiche delle azioni colturali con l’inserimento di colture miglioratrici;
- inserimento di specie arboree indigene disposte a filare con funzione di barriere frangivento (vedi art. 34).

*omissis*

In tutte le zone omogenee E valgono le seguenti prescrizioni:

*omissis*

q) - ~~impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti fissati dalla L.R. 16 del 05.12.2008~~

**L'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture è ammessa in zona E4a, E4c, E6 e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 34, p.to 20, e non richiedono variante urbanistica di individuazione nel POC.**

L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ~~nei limiti fissati dalla L.R. 16 del 05.12.2008 è s.m.i.~~, sono **comunque** ammessi nelle zone omogenee E4a, E4c, E6 nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 34, p.to 20, **e senza richiedere variante urbanistica per l'individuazione nel POC** allea condizione che riguardino l'azienda agricola **e la figura dell'**imprenditore agricolo; **sia attività connessa all'azienda agricola**; ~~per ogni azienda agricola è ammesso un solo impianto nei limiti di legge e~~ **rispetti** valgono le prescrizioni evidenziate ai successivi punti:

1) impianti fotovoltaici a terra:

- a) l'installatore deve risultare proprietario dei terreni
- b) i collegamenti ai punti di consegna dovranno interessare le proprietà del richiedente e nel caso contrario le richieste di installazione dovranno essere corredate dalle necessarie servitù ed autorizzazioni da parte dei proprietari interessati;
- c) gli impianti installati su supporti, tralicci, pilastri, che superino il m 1,50 di altezza dovranno disporre di adeguate schermature verdi da definire alla richiesta di installazione;
- d) per l'intervento valgono i seguenti indici:
  - percentuale massima di superficie dei pannelli utilizzati per l'installazione, da calcolare rispetto alla superficie aziendale presente nel comune di San Vito al Tagliamento: 1%
  - distanza dai confini m 5,00  
(distanza misurata dal punto dell'installazione più vicino al confine)
  - distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli aziendali m 10,00  
(distanza misurata dal punto dell'installazione più vicino al fabbricato residenziale)

2) impianti biomassa: valgono le distanze e il rapporto di copertura di cui gli interventi punto B del presente art. 17. **e le seguenti :**

- distanza dai confini pari all'altezza del fabbricato / installazione prossima al confine con un minimo di **m 5,00**  
(distanza misurata dal punto dell'installazione più vicina al confine)
- distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli Aziendali **m 10,00**  
(distanza misurata dal punto del fabbricato / installazione più vicina al fabbricato residenziale)

**r)** Nel caso di allevamenti anche a carattere industriale di cui la lettera D del presente articolo o impianti di cui alla lettera C, sono ammessi impianti fotovoltaici **a terra** e/o biomassa **nei limiti di cui alla L.R. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni**, da ubicare nelle pertinenze **adiacenze** dei fabbricati **interessati purchè dimensionalmente commisurati agli impianti cui si riferiscono e per impianti che superano 1MW è richiesta l'ubicazione nel POC**

**s f)** - Nel caso di edifici esistenti presenti in zona omogenea E4a, E4c, E6 anche non attinente l'azienda agricola, ed escluse le aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004, sono ammessi impianti fotovoltaici a terra **nella dimensione massima di 100 kW** di cui alla L.R. 16/2008 e s.m.i che interessino le pertinenze.  
Per gli edifici inclusi nell'elenco di cui all'art. 34 p.to 14 ed escluse dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra **di cui al precedente comma** alla L.R. 16/2008 e s.m.i. è condizionata dal preminente interesse alla salvaguardia dei valori ambientali espressi dal complesso edilizio da recuperare; l'ammissibilità all'installazione va pertanto correlata alla possibilità di dimostrare un'ideale schermatura.

~~s)~~ ~~impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili~~  
~~Impianti biomassa e fotovoltaici con dimensioni superiori a quelli previsti dalla L.R. 16/2008 e fino ad un massimo di 1000 Kw sono ammessi in zona agricola E4a, E4c, E6 e solo nelle aree che risultino perimetrare con apposita variante; l'impianto deve interessare l'azienda agricola e dimostrare di essere attività connessa; sarà corredato da convenzione e rispettare le seguenti distanze:~~

- ~~- distanza dai confini pari all'altezza del fabbricato / installazione prossima al confine con un minimo di \_\_\_\_\_ m 5,00  
(distanza misurata dal punto dell'installazione più vicina al confine)~~
- ~~- distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli Aziendali \_\_\_\_\_ m 10,00  
(distanza misurata dal punto del fabbricato / installazione~~

più vicina al fabbricato  
residenziale)

~~Se all'interno del perimetro di cui al primo comma del presente articolo sia evidenziato un numero valgono altresì le specifiche prescrizioni riferite alla scheda in allegato alle presenti norme tecniche di attuazione ed identificabile con tale numero.~~

**Nel caso di richieste di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che non riguardino: le coperture di edifici; l'azienda agricola e l'imprenditore agricolo; non siano connessi all'azienda agricola; spetta all'Amministrazione Comunale valutarne la fattibilità e procedere con la individuazione nel POC tramite variante urbanistica e sono comunque vietati gli impianti fotovoltaici a terra.**

## Art. 18 Zona omogenea H

La zona omogenea H riguarda le aree destinate alle attività commerciali.

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zona H:

### 1) Zona omogenea H2:

La zona omogenea H2 riguarda le aree commerciali vigenti e di nuova previsione.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- attività commerciali e relativi servizi tecnici ed amministrativi;
- unità ricettive per visitatori ed addetti;
- depositi e magazzini.
- residenza ed attrezzature di interesse collettivo dove ammesse dallo strumento attuativo nel rispetto delle successive prescrizioni e possibilità di intervento.

**-attività di servizio ai sensi dell'art.5 della L.R.19/2009 non prevalenti e complementari rispetto l'attività commerciale e sono comunque ammesse quelle riferite alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale.**

In questa zona il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'approvazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata estesa alle singole zone perimetrate negli elaborati di P.R.G.C. e contraddistinte con lettere.

*omissis*

### 2) Zona omogenea H3; H3\*, H3°:

La zona omogenea H3 riguarda i lotti commerciali singoli esistenti.

In tali aree sono consentite le attrezzature edilizie e gli impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, **in tali aree è consentita la presenza di attività di servizio ai sensi dell'art.5 della L.R.19/2009 non prevalenti e complementari rispetto l'attività commerciale e sono comunque ammesse quelle riferite alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale.**

In queste zone il P.R.G.C. si attua con intervento diretto, tramite il rilascio di concessione e valgono i seguenti indici:

## Art. 19 Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale

Riguardano le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive e di interesse residenziale, comunale e comprensoriale e le altre attrezzature di interesse generale. Il piano perimetra tali zone e ne contraddistingue con i seguenti simboli gli usi:

### ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' ED I TRASPORTI

- P aree destinate al parcheggio pubblico o di uso pubblico;
- PR aree destinate al parcheggio privato;
- PI parcheggio di interscambio;
- SA stazione per le autocorriere

### **IV Viabilità pedonale e ciclabile, infrastrutture e impianti a rete**

*omissis*

### ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

**campitura a punti uniformi:** aree destinate al verde del parco urbano, di quartiere e attrezzato;

- Q max : 30%;
- H max : altezze esistenti e nel caso di nuovi interventi vale l'altezza di mt 6,00 e comunque non superiore a quella degli edifici circostanti ed è fatta salva la possibilità di derogare da tale limite su motivazioni d'ordine tecnico ed economico;
- ds : su allineamenti esistenti o concordati con la Commissione Edilizia;
- dc : per nuovi interventi mt.5,00;
- df : mt.10,00 ;

-nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per l'individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse , di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard minimo e fissato dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres.e successive modifiche ed integrazioni

**- tali aree possono essere altresì utilizzate per:**

- **la sosta e il gioco degli animali domestici;**
- **la configurazione di orti urbani;**
- **la costruzione di attrezzature , recinzioni, impianti connessi alle attività ;**

**l' utilizzo di superfici per le attività di cui al presente punto è subordinato alla preventiva verifica che le aree residuali garantiscono lo standard minimo di aree a verde pubblico attrezzato.**

**VS : aree destinate allo sport e spettacoli sportivi;**

-Q max : 30%;

-H max : altezze esistenti e nel caso di nuovi interventi vale l'altezza di mt 9,00 o degli edifici circostanti e comunque è fatta salva la possibilità di derogare da tale limite su motivazioni d'ordine tecnico ed economico;

-ds.: su allineamenti esistenti o concordati con la Commissione Edilizia;

-dc.: mt.5,00;

-df. mt.10,00 ;

-nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per l'individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse , di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard minimo e fissato dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres.e successive modifiche ed integrazioni

**- in tali aree sono ammesse attività commerciali di vicinato, strettamente connesse e complementari all'attività sportiva.**



**Art. 31 ter – Prescrizioni derivanti dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI)**

**Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico classifica i territori comunali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità:**

**P2 – pericolosità media, lungo la roggia Roia;**

**P1 – pericolosità moderata, lungo la roggia Roia e nei pressi dell’abitato di Carbona;**

**Area fluviale, all’interno dell’argine del fiume Tagliamento;**

**tali classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.**

**Nella tavola P3 del PRGC sono individuate le aree distinte per classi di pericolosità all’interno delle quali valgono le disposizioni di cui alle norme di attuazione del PAI e successive modifiche e integrazioni.**

**Valgono altresì le seguenti ulteriori prescrizioni:**

**Per le aree classificate a pericolosità P1 moderata sono ammesse le trasformazioni di cui alla corrispondente zona omogenea, purchè non compromettano la situazione idraulica preesistente. Per le nuove costruzioni dovrà essere previsto un innalzamento del piano di calpestio ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed è fatto divieto la realizzazione di scantinati o vani al di sotto del piano di calpestio.**

**Per le aree classificate a pericolosità P2 media è ammesso il mantenimento dell’attività agricola; non sono ammesse edificazione ma è fatto salvo l’utilizzo dell’indice fondiario in aree esterne adiacenti a quelle perimetrate;**

**Per l’area fluviale non sono ammesse trasformazioni salvo il mantenimento delle attività in atto e nel rispetto di quanto disposto dai precedenti artt. 21 e 22.**

**Art. 34 Norme particolari - deroghe**

Per l’attuazione del P.R.G.C. valgono altresì le seguenti norme:

*omissis*

20) ~~Per~~ l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ~~di cui la~~ L.R. 16/2008 ~~e s.m.i.~~ non sono ammessi:

- in zona omogenea E4b;
- in zone di interesse ambientale;
- nelle zone di riqualificazione ambientale;
- entro il limite del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento;
- nelle zone esondabili di cui la carta della zonizzazione geologico – tecnica e dei rischi naturali;
- nelle aree vincolate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,
- nei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005